

## Un patto per la sicurezza

La vera novità di questa tornata contrattuale è il patto per la sicurezza.

Si tratta di un elemento a garanzia del quale vi è un preciso impegno del Governo a garantire la completa copertura degli interventi normativi economici-contrattuali contenuti in una preintesa la cui condizione irrinunciabile è che il D.D.L. Finanziaria 2008, che il governo presenterà al Parlamento nel prossimo mese di settembre, risponda pienamente alle scelte che il tavolo di confronto per il patto per la sicurezza assumerà nella trattativa prevista, garantendo la corrispondente copertura economica.

I contenuti del patto per la sicurezza sono ricavabili dalle linee guida della preintesa sottoscritta a margine del contratto.

La premessa è che per il Governo, le organizzazioni sindacali e le rappresentanze militari la sicurezza rappresenta una delle più importanti priorità strategiche.

Gli obiettivi sono: integrazione delle forze in campo e collaborazione tra Governo ed operatori del comparto nazionale sicurezza - difesa che si impegnano a scrivere regole nuove per disciplinare un settore pubblico così importante per tutti i cittadini.

Premesso che nel Documento di Programmazione Economica e Finanziaria 2008/2011 è stato ampiamente riconosciuto il valore strategico della sicurezza e della difesa, interna ed esterna, il Governo riconosce l'esigenza di procedere ad una profonda analisi degli strumenti a disposizione per pianificare e gestire le risorse e si prefigge di adottare tutte le iniziative possibili per confe-

rrire la massima funzionalità a tutti gli ambiti e modelli organizzativi, in una logica di pieno coordinamento delle attività e nell'ottica di un efficace recupero di tutti gli spazi di razionalizzazione ed efficienza rispondenti al principio dello "spendere meglio".

Per procedere in tale direzione, si è convenuto di pervenire alla sottoscrizione di un documento di forte e concreto impatto, un "Patto per la sicurezza", che delinei una strategia di ampio respiro, caratterizzata da reciproci impegni.

Il Governo, nel quadro complessivo delle decisioni che verranno assunte con la legge finanziaria 2008 e delle relative compatibilità, dovrà rafforzare adeguatamente le politiche di sostegno economico e normativo verso gli operatori del comparto sicurezza-difesa, riconoscendo il carattere prioritario di tali iniziative. Saranno altresì valorizzati i profili qualitativi e quantitativi delle prestazioni anche sulla base di modelli e sistemi valutativi differenziati per tener conto della peculiarità degli assetti organizzativi e delle condizioni operative, riconsiderando anche l'intero sistema indennitario e dei trattamenti accessori.

Il Governo assicurerà a tal fine un adeguato confronto con le organizzazioni sindacali e le rappresentanze militari da concludere entro il 20 SETTEMBRE 2007, contestualmente al processo di predisposizione della legge finanziaria ai fini dell'indicazione delle risorse aggiuntive necessarie da stanziare sul tavolo di confronto per la sottoscrizione del "Patto per la sicurezza".

Particolare importanza assume la parte normativa del contratto 2006-2009 che, ovviamente, non potrà considerarsi esaurita dal recente contratto sottoscritto o assorbita dai suoi profili economici che come è noto abbracciano il biennio 2006-

2007.

In tale quadro di rinnovamento, culturale ed operativo, apposito, prioritario spazio dovrà essere dedicato alla specificità degli operatori del comparto sicurezza - difesa, attraverso una chiara definizione ordinamentale del relativo principio.

Saranno a tali fini considerate anche le specifiche esigenze delle Forze di polizia per valorizzare adeguatamente le funzioni di ordine e sicurezza pubblica e di polizia economico-finanziaria.

Con riferimento alle forze di polizia ad ordinamento civile, verrà avviato un approfondimento delle norme regolamentari di disciplina per verificarne l'adeguatezza rispetto alle attuali esigenze dei lavoratori. Il Governo si impegna ad esaminare la questione complessiva scaturente dalle particolarità che differenziano il settore della sicurezza in senso stretto da quello della difesa militare.

Il concetto di specificità rende anche necessaria e urgente una riflessione complessiva sulla RIFORMA ORDINAMENTALE DELLE CARRIERE di tutti i ruoli, valutando anche gli aspetti relativi al personale direttivo e dirigente, allo scopo di poter definire un percorso graduale ed organico, da concludere entro la vigente legislatura, partendo dalle risorse già disponibili per tale finalità che verranno mantenute in bilancio fino alla definizione degli interventi normativi.

Di indubbia importanza sarà poi procedere, attraverso un tavolo già istituito, ad una riflessione sulla normativa che disciplina la RAPPRESENTANZA MILITARE affinché si riconosca un ruolo effettivamente negoziale dei delegati attraverso dei percorsi democratici che esaltino il mandato di rappresentanza conferito dai lavoratori.

Uno specifico approfondimento verrà poi riservato ad interventi

relativi alle procedure, materie e discipline dei procedimenti di negoziazione e concertazione esistenti con una compiuta verifica della adeguatezza, equità e perequazione dell'attuale normativa in materia di MENSE e BUONI PASTO, nella prospettiva di una mirata revisione.

Particolare attenzione dovrà essere altresì riservata alla FORMAZIONE degli operatori del comparto sicurezza-difesa, nel quadro di una sempre maggiore tutela del lavoratore ed ai fini della qualità delle prestazioni rese.

L'obiettivo generale di implementazione della SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO dovrà essere perseguito con attenzione, individuando quelle misure specifiche che le differenti condizioni operative richiedono.

Parimenti e sulla base dei medesimi presupposti, sempre in un'ottica di migliore funzionalità del comparto, sarà urgentemente definito il problema dell'adeguamento delle tariffe orarie delle prestazioni di LAVORO STRAORDINARIO, in vista dell'adozione di interventi di revisione sostenibili ed equi.

Sarà altresì fondamentale procedere ad accelerare la realizzazione della PREVIDENZA COMPLEMENTARE per i lavoratori del comparto. A tal fine, saranno individuate soluzioni idonee e compatibili con la specificità del comparto dirette ad assicurare ai lavoratori il giusto grado di tutela previdenziale.

Analoga attenzione dovrà essere riservata, a partire dalla prossima sessione di bilancio, al PROBLEMA ALLOGGIATIVO degli operatori del comparto sicurezza-difesa. A tale fine, occorrerà valutare una nuova politica della casa, individuando un sistema efficace di agevolazioni ed incentivi, anche prevedendo la possibilità di coinvolgere soggetti terzi rispetto alla Pubblica Amministrazione.

n.d.r.

# Speciale: il testo del contratto

## Art. 1 - Ambito di applicazione e durata.

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, la presente ipotesi di accordo si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.

2. La presente ipotesi di accordo concerne il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2009 per la parte normativa e dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 per la parte economica.

3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica disciplinata dalla presente ipotesi di accordo, al personale di cui al comma 1 è corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 1995.

## Art. 2 - Nuovi stipendi.

1. Dal 1° gennaio 2006, il valore del punto parametrico, stabilito dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, è fissato in euro 155,39 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, individuato nell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla tabella 1.

2. Dal 1° febbraio 2007, il valore del punto parametrico, stabilito dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, è fissato in euro 155,82 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, individuato nell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla tabella 2.

3. Dal 1° settembre 2007, il valore del punto parametrico, stabilito dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, è fissato in euro 164,70 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad or-

Qualifiche	Parametro	Incrementi mensili lordi (euro)	Stipendi annui lordi (euro)
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate	150,00	16,50	23.373,00
Commissario capo e qualifiche equiparate	144,50	15,90	22.515,99
Commissario e qualifiche equiparate	139,00	15,29	21.658,98
Vice commissario e qualifiche equiparate	133,25	14,66	20.763,02
Ispettore superiore SUPS sostituto commissario e qualifiche equiparate	139,00	15,29	21.658,98
Ispettore superiore SUPS (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	135,50	14,91	21.113,61
Ispettore superiore SUPS e qualifiche equiparate	133,00	14,63	20.724,06
Ispettore capo e qualifiche equiparate	128,00	14,08	19.944,96
Ispettore e qualifiche equiparate	124,00	13,64	19.321,68
Vice Ispettore e qualifiche equiparate	120,75	13,28	18.815,27
Sovrintendente capo (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	122,50	13,48	19.087,95
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate	120,25	13,23	18.737,36
Sovrintendente e qualifiche equiparate	116,25	12,79	18.114,08
Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate	112,25	12,35	17.490,80
Assistente capo (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	113,50	12,49	17.685,57
Assistente capo e qualifiche equiparate	111,50	12,27	17.373,93
Assistente e qualifiche equiparate	108,00	11,88	16.828,56
Agente scelto e qualifiche equiparate	104,50	11,50	16.283,19
Agente e qualifiche equiparate	101,25	11,14	15.776,78

Tabella 2

dinamento civile, individuato nell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla tabella 3.

4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.

5. Gli importi stabiliti dai commi precedenti assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza contrattuale, dall'articolo 1, comma

Qualifiche	Parametro	Incrementi mensili lordi (euro)	Stipendi annui lordi (euro)
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate	150,00	11,13	23.308,50
Commissario capo e qualifiche equiparate	144,50	10,72	22.453,86
Commissario e qualifiche equiparate	139,00	10,31	21.599,21
Vice commissario e qualifiche equiparate	133,25	9,88	20.705,72
Ispettore superiore SUPS sostituto commissario e qualifiche equiparate	139,00	10,31	21.599,21
Ispettore superiore SUPS (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	135,50	10,05	21.055,35
Ispettore superiore SUPS e qualifiche equiparate	133,00	9,86	20.666,87
Ispettore capo e qualifiche equiparate	128,00	9,49	19.889,92
Ispettore e qualifiche equiparate	124,00	9,20	19.268,36
Vice Ispettore e qualifiche equiparate	120,75	8,96	18.763,34
Sovrintendente capo (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	122,50	9,09	19.035,28
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate	120,25	8,92	18.685,65
Sovrintendente e qualifiche equiparate	116,25	8,62	18.064,09
Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate	112,25	8,33	17.442,53
Assistente capo (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	113,50	8,42	17.636,77
Assistente capo e qualifiche equiparate	111,50	8,27	17.325,99
Assistente e qualifiche equiparate	108,00	8,01	16.782,12
Agente scelto e qualifiche equiparate	104,50	7,75	16.238,26
Agente e qualifiche equiparate	101,25	7,51	15.733,24

Tabella 1

3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301.

## Art. 3 - Effetti dei nuovi stipendi.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 4 e 5, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente ipotesi di accordo hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla in-

siderano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione della presente ipotesi di accordo, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

4. Le nuove misure del trattamento stipendiale di cui all'articolo 2 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. Le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario restano quelle fissate nella tabella di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301.

## Art. 4 - Indennità pensionabile.

1. A decorrere dal 1° ottobre 2007, le misure dell'indennità mensile pensionabile di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, sono incrementate e rideterminate negli importi mensili lordi della tabella 4.

## Art. 5 - Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, così come incrementato dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, è ulteriormente incrementato delle seguenti risorse economiche annue:

- Polizia di Stato: euro 10.530.000,00;
  - Polizia penitenziaria: euro 4.020.000,00;
  - Corpo forestale dello Stato: euro 542.000,00;
- b) a decorrere dal 31 dicembre 2007 e a valere dal 2008:

Qualifiche	Parametro	Incrementi mensili lordi (euro)	Stipendi annui lordi (euro)
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate	150,00	127,50	24.705,00
Commissario capo e qualifiche equiparate	144,50	122,83	23.799,15
Commissario e qualifiche equiparate	139,00	118,15	22.893,30
Vice commissario e qualifiche equiparate	133,25	113,26	21.946,28
Ispettore superiore SUPS sostituto commissario e qualifiche equiparate	139,00	118,15	22.893,30
Ispettore superiore SUPS (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	135,50	115,18	22.316,85
Ispettore superiore SUPS e qualifiche equiparate	133,00	113,05	21.905,10
Ispettore capo e qualifiche equiparate	128,00	108,80	21.081,60
Ispettore e qualifiche equiparate	124,00	105,40	20.422,80
Vice Ispettore e qualifiche equiparate	120,75	102,64	19.887,53
Sovrintendente capo (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	122,50	104,13	20.175,75
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate	120,25	102,21	19.805,18
Sovrintendente e qualifiche equiparate	116,25	98,81	19.146,38
Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate	112,25	95,41	18.487,58
Assistente capo (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	113,50	96,48	18.693,45
Assistente capo e qualifiche equiparate	111,50	94,77	18.364,05
Assistente e qualifiche equiparate	108,00	91,80	17.787,60
Agente scelto e qualifiche equiparate	104,50	88,83	17.211,15
Agente e qualifiche equiparate	101,25	86,06	16.675,88

Tabella 3

dennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione della presente ipotesi di accordo sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza della presente ipotesi di accordo. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si con-

- Polizia di Stato: euro 20.836.000,00;
  - Polizia penitenziaria: euro 7.994.000,00;
  - Corpo forestale dello Stato: euro 1.000.000,00.
3. Gli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2007 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.
3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

## Art. 6 - Trattamento di missione

1. Al personale comandato in missione fuori dalla sede di servizio, che utilizzi il mezzo aereo o altro mezzo

# Speciale: il testo del contratto

Qualifica	Incrementi mensili lordi (euro)	Valori mensili lordi (euro)
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate	13,00	812,70
Commissario capo e qualifiche equiparate	12,70	797,60
Commissario e qualifiche equiparate	12,60	790,30
Vice commissario e qualifiche equiparate	12,10	758,30
Ispettore superiore S.U.P.S. e qualifiche equiparate	12,30	772,10
Ispettore capo e qualifiche equiparate	11,80	737,30
Ispettore e qualifiche equiparate	11,40	714,40
Vice ispettore e qualifiche equiparate	11,00	692,00
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate	11,30	711,10
Sovrintendente e qualifiche equiparate	10,70	699,20
Vice sovrintendente e qualifiche equiparate	10,60	665,90
Assistente capo e qualifiche equiparate	9,50	598,90
Assistente e qualifiche equiparate	8,70	545,30
Agente scelto e qualifiche equiparate	8,00	500,30
Agente e qualifiche equiparate	12,90	467,90

Tabella 4

non di proprietà dell'amministrazione senza la prevista autorizzazione, è rimborsata una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario. Al personale autorizzato i rimborsi vengono effettuati secondo le disposizioni vigenti in materia.

2. Al personale inviato in missione compete il rimborso del biglietto ferroviario di 1° classe, nonché il rimborso del vagone letto a comparto singolo, in alternativa con pernottamento fuori sede. In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell'albergo fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso.

3. Al personale che pernotta presso alberghi non convenzionati sono rimborsate le spese di pernottamento in misura pari alla tariffa media degli alberghi convenzionati ubicati nella stessa sede.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 si applicano anche a missioni di durata non inferiore a 15 giorni ed anche in caso di invio in missione non connessa con particolari attività di servizio di carattere operativo e che coinvolga anche una singola unità di personale.

5. Al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura ordinaria, militare o contabile ovvero a presentarsi davanti a consigli o commissioni di disciplina o di inchiesta, compete il trattamento economico di missione previsto dalla legge sulle missioni e successive modificazioni, solo alla conclusione del procedimento ed esclusivamente nel caso di proscioglimento o di assoluzione definitiva. Le spese di viaggio sostenute possono essere rimborsate, di volta in volta, a richiesta, salvo ripetizione qualora il procedimento stesso si concluda con sentenza definitiva di condanna a titolo doloso. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura di Paesi stranieri.

6. Al personale sottoposto, anche su propria dichiarazione, ad accertamenti sanitari, per il quale sia stato redatto il previsto modello di lesione traumatica ovvero che abbia riportato ferite o lesioni in servizio per le quali l'Amministrazione abbia iniziato d'ufficio il procedimento di riconoscimento della causa di servizio, compete il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

7. La maggiorazione dell'indennità oraria di missione, prevista dall'articolo 7, comma 5, del decreto del Pres-

idente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, rimane fissata in Euro 6,00 per ogni ora.

8. Al personale in trasferta che dichiara di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che consentano la consumazione dei pasti pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa, compete nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite vigente, ferma restando la misura del 40 per cento della diaria di trasferta.

9. L'amministrazione è tenuta ad anticipare al personale inviato in missione una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria consentita, nonché l'85 per cento delle presumibili spese di vitto. L'amministrazione penitenziaria trimestralmente consegna, a richiesta, al personale interessato un prospetto riepilogativo delle somme retribuite o da retribuire relative ai servizi di missione svolti.

10. La località di abituale dimora può essere considerata la sede di partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale e più conveniente per l'amministrazione. Ove la sede di missione coincida con la località di abituale dimora del dipendente, al personale compete il rimborso documentato delle spese relative ai pasti consumati.

11. L'amministrazione, a richiesta dell'interessato, può preventivamente autorizzare, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione a titolo di rimborso di una somma forfetaria di Euro 110,00 per ogni ventiquattro ore compiute di missione, in alternativa al trattamento economico di missione vigente, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio. Il rimborso forfetario non può essere concesso qualora il personale fruisca di vitto o alloggio a carico dell'amministrazione. A richiesta è concesso l'anticipo delle spese di viaggio e del 90 per cento della somma forfetaria. In caso di prosecuzione della missione per periodi non inferiori alle 12 ore continuative è corrisposto, a titolo di rimborso, una ulteriore somma forfetaria di Euro 50,00. Resta fermo quanto previsto in tema di esclusione del beneficio in caso di fruizione di vitto o alloggio a carico dell'amministrazione e circa la concessione delle spese di viaggio.

12. A decorrere dal 1° gennaio 2003 per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, impegnato nella frequenza di corsi addestrativi e formativi, il limite di missione continuativa nella medesima località, di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, ri-

mane fissato in trecentosessantacinque giorni.

13. Al personale comunque inviato in missione compete altresì il rimborso, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio, delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi nei casi di indisponibilità dei mezzi pubblici o comunque per impossibilità a fruirla in relazione alla particolare tipologia di servizio nei casi preventivamente individuati dall'amministrazione.

14. I visti di arrivo e di partenza del personale inviato in missione presso strutture diverse da quelle dell'amministrazione o di altre Forze di Polizia, sono attestati con dichiarazione dell'interessato sul certificato di viaggio.

#### Art. 7 - Trattamento economico di trasferimento

1. L'amministrazione, ove non disponga di mezzi idonei ad effettuare il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti trasferiti d'ufficio, come previsto dall'art. 19, comma 8, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni e integrazioni, prevede a stipulare apposite convenzioni con trasportatori privati. Gli oneri del predetto trasporto sono a carico dell'amministrazione fino ad un massimo di 120 quintali.

2. Il personale trasferito d'autorità, ove sussista l'alloggio di servizio, ne abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto, ed abbia presentato domanda per ottenerlo, ove prevista, può richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del canone dell'alloggio per un importo massimo di Euro 775,00 mensili, fino all'assegnazione dell'alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi.

3. Nelle stesse condizioni indicate al comma 2 il personale ha facoltà di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto in relazione alla elevazione proporzionale dei mesi di durata del beneficio e comunque non oltre i sei mesi.

4. A richiesta dell'interessato il rimborso previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, può essere anticipato nella misura corrispondente a tre mensilità, fermi restando i limiti massimi previsti dallo stesso comma 3.

5. Al personale con famiglia a carico trasferito d'autorità che non fruisca dell'alloggio di servizio o che, comunque, non benefici di alloggi forniti dall'amministrazione, è dovuta in un'unica soluzione, all'atto del trasferimento del nucleo familiare nella nuova sede di servizio, o nelle località viciniori consentite, un'indennità di Euro 1500,00. Tale indennità è corrisposta nella misura di Euro 775,00 al personale senza famiglia a carico o al seguito.

6. Il personale trasferito all'estero può optare, mantenendo il diritto alle indennità ed ai rimborsi previsti dalla normativa vigente, per il trasporto dei mobili e delle masserizie nel domicilio eletto nel territorio nazionale anziché nella nuova sede di servizio all'estero.

7. In caso di assunzione e rilascio di alloggio di servizio connesso con l'incarico, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, per le spese di trasporto dei mobili e delle masserizie da uno ad altro alloggio di servizio ovvero da alloggio privato ad alloggio di servizio e viceversa anche nell'ambito dello stesso comune.

#### Art. 8 - Indennità per servizi esterni

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 9 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, dall'articolo 11 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 e dall'articolo 9 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, l'indennità per servizi esterni viene corrisposta in misura unica giornaliera.

2. Al personale che, per esigenze eccezionali dell'Amministrazione, effettua un orario settimanale articolato a giorni alterni, l'indennità di cui al comma 1 compete in misura doppia. Ai fini dell'invarianza della spesa le indennità per servizi esterni attribuibili a ciascun dipendente, nell'arco del mese, non possono essere superiori a 30.

#### Art. 9 - Premio di disattivazione per artificieri

1. Il premio di disattivazione di cui all'articolo 1 della legge 29 maggio 1985, n. 294, nell'importo stabilito dall'articolo 9 del D.P.R. 10 maggio 1996, n. 359, compete anche al personale specializzato artificiere

chiamato dall'autorità prefettizia o dalle autorità locali di pubblica sicurezza per l'identificazione, la neutralizzazione e la bonifica in caso di ritrovamento di artificieri pirotecnici non riconosciuti, per ogni giornata in cui esplicano tali effettive operazioni in presenza di un reale rischio.

#### Art. 10 - Orario di lavoro.

1. La durata dell'orario di lavoro è di 36 ore settimanali.

2. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, è esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso; qualora il predetto servizio si protragga oltre le ore 24,00 per almeno tre ore, il dipendente ha diritto ad un intervallo per il recupero psico-fisico non inferiore alle dodici ore. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.

3. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale è corrisposta una indennità di Euro 5,00 a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero.

4. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, è concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.

#### Art. 11 - Congedo ordinario

1. Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione del congedo ordinario nel corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro l'anno successivo. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire del congedo residuo entro l'anno successivo a quello di spettanza.

2. Per il personale inviato in missione all'estero a far data dall'entrata in vigore del decreto che recepisce la presente ipotesi di accordo, i termini di cui al comma 1 iniziano a decorrere dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio.

3. Al personale a cui, per indifferibili esigenze di servizio, venga revocato il congedo ordinario già concesso compete, sulla base della documentazione fornita, il rimborso delle spese sostenute successivamente alla concessione del congedo stesso e connesse al mancato viaggio e soggiorno.

4. Al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei casi previsti dall'articolo 14, comma 14, del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 e dell'articolo 18, comma 1, del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, anche nei casi di transito ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 339, dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 7 ottobre 2005, n. 228, e dell'articolo 75 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, qualora non sia prevista nell'Amministrazione di destinazione la fruizione del congedo maturato e non fruito.

5. Ai fini del computo dell'anzianità di servizio utile per la maturazione del congedo ordinario di cui all'articolo 14, comma 2, del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, si considera il servizio prestato presso le Forze di Polizia e le Forze Armate, nonché quello prestato nel soprappiù ruolo delle vigilatrici penitenziarie.

#### Art. 12 - Congedi straordinari e aspettativa

1. La riduzione di un terzo di tutti gli assegni, spettanti al pubblico dipendente per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario, con esclusione delle indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario prevista dall'articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applica al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile.

2. Le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare di cui all'articolo 15, comma 2, del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, sussistono anche per il personale accasernato.

## Speciale: il testo del contratto

3. Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane ovvero è collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la predetta non idoneità anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore. Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento più favorevole, durante l'aspettativa per infermità, sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa amministrazione o in altre amministrazioni, previste dal D.P.R. 24 aprile 1982, n. 339 e dal Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa.

Non si dà luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa. Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del predetto limite massimo.

4. Il personale del Corpo forestale dello Stato, appartenente ai ruoli degli agenti e assistenti, sovrintendenti, ispettori, giudicato permanentemente inadoneo in forma assoluta all'assolvimento dei compiti d'istituto per motivi di salute, dipendenti o meno da causa di servizio, in attesa del transito nei ruoli tecnici del Corpo forestale dello Stato ai sensi del decreto del Ministro della politiche agricole e forestali 7 ottobre 2005, n. 228, è collocato in aspettativa con il godimento del trattamento dovuto all'atto dell'inidoneità, sino ad avvenuto trasferimento.

5. Il personale che non completa il turno per ferite o lesioni verificate durante il servizio ha diritto alla corresponsione delle indennità previste per la giornata lavorativa.

### Art. 13 - *Terapie salvavita*

1. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di congedo straordinario i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day - hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata o da equivalente struttura sanitaria militare. I giorni di assenza di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

2. Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche di cui al comma 1, le amministrazioni favoriscono un'adeguata articolazione dell'orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati.

### Art. 14 - *Tutela delle lavoratrici madri*

1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile si applicano le seguenti disposizioni:

a) esonerazione dalla sovrapposizione completa dei turni, a richiesta degli interessati, tra coniugi dipendenti dalla stessa Amministrazione con figli fino a sei anni di età; b) esonerazione, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal turno notturno sino al compimento del terzo anno di età del figlio;

c) esonerazione, a domanda, per la madre o per le situazioni monoparentali dal turno notturno o da turni continuativi articolati sulle 24 ore sino al compimento del terzo anno di età del figlio;

d) divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di ordine pubblico per più di una giornata, senza il consenso dell'interessato, il personale con figli di età inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai turni continuativi e notturni e dalla sovrapposizione dei turni;

e) esonerazione, a domanda, dal turno notturno per i dipendenti che abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

f) possibilità per le lavoratrici madri vincitrici di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di età, di frequentare il corso di formazione presso la scuola più vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;

g) divieto di impiegare la madre o il padre che fruito dei riposi giornalieri, ai sensi degli articoli 39 e 40, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 in turni continuativi articolati sulle 24 ore.

2. La disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applica anche alle appartenenti al Corpo forestale dello Stato.

3. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui ai commi 1 e 2 si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.

### Art. 15 - *Congedo parentale*

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, al personale con figli minori di tre anni che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall'articolo 32 del medesimo decreto legislativo, è concesso il congedo straordinario di cui all'articolo 15 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco del triennio e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto che recepisce la presente ipotesi di accordo.

2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il personale è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare l'ufficio di appartenenza almeno quindici giorni prima della data di inizio del congedo.

3. In caso di malattia del figlio di età non superiore a tre anni i periodi di congedo di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non comportano riduzione del trattamento economico, fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell'arco di ciascun anno oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al comma 1.

4. In caso di malattia del figlio di età compresa tra i tre e gli otto anni ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi annui per i quali non viene corrisposta alcuna retribuzione.

5. In caso di parto prematuro alle lavoratrici madri spettano i periodi di congedo di maternità non goduti prima della data presunta del parto che vengono aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private, la madre ha facoltà di riprendere effettivo servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-partum e del periodo ante-partum, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino.

6. Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed internazionale di cui agli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, è concesso un corrispondente periodo di congedo straordinario senza assegni non computabile nel limite dei quarantacinque giorni annui. Tale periodo di congedo non riduce le ferie e la tredicesima mensilità ed è computato nell'anzianità di servizio.

7. Al personale collocato in congedo di maternità o di paternità è attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera.

8. I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non incidono sul periodo di congedo ordinario e sulla tredicesima mensilità.

9. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.

### Art. 16 - *Diritto allo studio*

1. Per la preparazione all'esame per il conseguimento del diploma della scuola secondaria di secondo grado, nonché agli esami universitari o post-universitari, nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio di cui all'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, possono essere attribuite e conteggiate le quattro giornate lavorative immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno. Il personale, in tali giornate, non può comunque essere impiegato in servizio.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, si applicano anche in caso di corsi organizzati presso le Aziende sanitarie locali.

### Art. 17 - *Tutela legale*

1. Le disposizioni di cui all'art. 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152 e dell'art. 18 del decreto legge 25 mar-

zo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto. In mancanza del coniuge e dei figli del dipendente deceduto, si applicano le vigenti disposizioni in materia di successione. Alla relativa spesa si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

2. Fermo restando le disposizioni di cui al comma 1, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell'interessato, la somma di Euro 2.500,00 per le spese legali, salva rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.

### Art. 18 - *Uniforme applicazione delle disposizioni negoziali e di concertazione*

1. Al fine di garantire uniformità applicativa alle disposizioni recate dai decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 8 del citato decreto, le Amministrazioni ed i Comandi generali provvedono a trasmettere reciprocamente e tempestivamente le proprie disposizioni applicative, emanate sulle materie oggetto di contrattazione e di concertazione.

2. Le Amministrazioni e i Comandi generali, qualora ravvisino l'esigenza di approfondimenti a seguito della trasmissione delle disposizioni applicative di cui al comma 1, possono richiedere, anche singolarmente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica di convocare e coordinare appositi incontri tra le Amministrazioni che partecipano alle procedure di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

### Art. 19 - *Proroga di efficacia di norme*

1. Al personale di cui all'articolo 1, comma 1, continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con la presente ipotesi di accordo, le norme previste dai precedenti provvedimenti di accordo e concertazione.

### Art. 20 - *Decorrenza del provvedimento*

1. Salvo quanto espressamente previsto, le disposizioni dei precedenti articoli hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che recepisce la presente ipotesi di accordo.

### Art. 21 - *Norma programmatica*

1. Le procedure di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, da attivare subordinatamente alle risorse rese disponibili dalla legge finanziaria per l'anno 2008 integreranno, anche con riguardo alla parte normativa, le previsioni contenute nella presente ipotesi di accordo.

## COLLEGAMENTO SIULP

Quindicinale di Informazione  
Sindacale edito dal  
Sindacato Italiano Unitario  
Lavoratori Polizia

Anno 12  
N. 17 - 1 Settembre 2007

Direttore Responsabile  
**GEROLAMO GRASSI**

Direttore Editoriale:  
**INNOCENTE CARBONE**

Consulenti di Redazione  
**GIUSEPPE IAFFALDANO**  
**MICHELE SARACINO**  
**RAFFAELE TATOLI - LUIGI ROMITA**  
**FORTUNATO FORTUNATO**

Ha collaborato a questo numero:  
**O. COSI**

Reg. Trib. Bari N. 1278  
Redazione: Via Murat, 4 - Bari  
Tel. 080/5291165 - 5232702  
Telefax 080/5751068  
Internet: www.siulp.it  
E-Mail: siulp.bari@tin.it - bari@siulp.it

Stampa: Mediaservice di A. Coppolecchia  
Vico Tresca, 4A - Valenzano (Ba)  
E-mail: mediaservice3@simail.it  
Tel./Fax 080.4672150

La collaborazione al giornale è gratuita. Articoli e foto, anche se non pubblicate, non si restituiscono, e rispecchiano sempre il pensiero dell'autore. Senza il consenso scritto dell'editore è vietato riprodurre con qualsiasi mezzo il giornale o sue parti.

## FINANZIAMENTI SPECIALE POLIZIA DI STATO

facili, rapidi ed economici **SIULP** IN CONVENZIONE

	CESSIONE DEL QUINTO			PRESTITO CON DELEGA		
	NETTO RICAPO €	60 mesi	120 mesi	NETTO RICAPO €	60 mesi	120 mesi
	7.000	145	84	9.000	187	111
	10.000	208	121	13.000	271	159
	15.000	309	180	16.000	333	197
	22.000	455	266	19.000	396	232
	26.000	536	311	25.000	518	303

TAN dal 3,50% al 4,75%. TEG/TAEG massimi riferiti agli esempi 9,10%/9,46%. Gli esempi indicati sono comprensivi degli oneri assicurativi/Garantito Inpdap e riferiti a un dipendente di 30 anni di età e 10 di servizio (riferito al periodo gen/mar 2006).

**ATTENZIONE !!!** I tassi degli esempi sono applicati esclusivamente dalle nostre agenzie. Chiamando il call center di Roma sarete messi in contatto con il consulente della vostra città.



**EUROCOS**

Numero Verde  
800-754445

Servizio Clienti  
0655381111

Sito Internet  
www.eurocos.it

Direzione Generale di Roma  
Lre di Pietra Pupa, 21 - 00146 Roma

LE ALTRE SEDI: Torino, Milano, Padova, Firenze, Napoli, Taranto, Bari, Lecce, Foggia, Campobasso, Reggio Calabria, Palermo, Trapani, Cagliari e Sassari.

Un nostro consulente è presente tutti i giorni presso la Segreteria SIULP di Bari